



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL
TEATRO COMUNALE ODEON***

Adottato con deliberazione di G.C.

n. 47 del 24/02/1999

IL COMUNE DI LUMEZZANE, in persona del suo Sindaco

E

la EURETES s.n.c. con sede in Brescia in via Porcellaga n. 14, in persona del legale rappresentante sig. Vittorio Pedrali.

Premesso

- che con determinazione su stipula convenzione n. 55 del 01/10/98 il Comune di Lumezzane ha affidato alla Euretes s.n.c. la gestione del teatro comunale "Odeon" sito in Lumezzane alla via Guglielmo Marconi n. 5;
- che la suddetta convenzione consente alla società Euretes anche la possibilità di concedere a terzi l'utilizzo del teatro, nel rispetto di apposite disposizioni regolamentari

Tanto premesso

il Comune di Lumezzane e la Euretes snc, come sopra rappresentate, di comune accordo adottano il seguente

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL
TEATRO COMUNALE "ODEON" DI LUMEZZANE**

1. Il teatro, di norma, rimarrà chiuso il lunedì di ogni settimana, nonchè durante il periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
2. Il servizio di assistenza al pubblico è assicurato con la apertura della segreteria presso la sede del teatro, in Via G. Marconi n. 7, nei seguenti giorni della settimana:
 - il martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
 - il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.00

- il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
- 3. E' vietato fumare e consumare cibi e bevande all'interno del teatro, tranne che nell'apposito spazio-bar sito nel foyer dello stesso.
- 4. E' vietato esporre all'interno del teatro materiale pubblicitario di qualunque tipo.
- 5. E' vietato l'utilizzo delle strutture e delle strumentazioni tecniche in dotazione al teatro, in assenza del responsabile tecnico delle stesse.
- 6. E' vietata, all'interno del teatro, la vendita di qualsiasi oggetto o prodotto, fatta eccezione per la attività di ristorazione svolta dal bar e a cura esclusiva del gestore del teatro.
- 7. E' vietato l'uso delle linee telefoniche fisse all'interno del teatro.
- 8. E' vietata, a giudizio insindacabile del gestore, la rappresentazione di spettacoli di dubbia moralità anche se indirizzati a pubblico di soli adulti.
- 9. Compete in via esclusiva al gestore del teatro la organizzazione e la effettuazione dei seguenti servizi: bar, cassa, guardaroba, maschere teatro, elettricista e tecnico di scena.
- 10. E' in facoltà del gestore di consentire l'uso del teatro ai terzi interessati che, almeno 40 giorni prima della data desiderata, facciano pervenire richiesta scritta alla segreteria del teatro. L'uso sarà concesso, tuttavia, attribuendo preferenza alle richieste provenienti dalla Amministrazione Comunale per la rappresentazione di spettacoli o manifestazioni dalla stessa organizzati, e compatibilmente agli impegni già assunti.
- 11. La concessione dell'uso delle strutture del teatro è comunque subordinata alla verifica del possesso da parte del richiedente, ed ove richiesto da specifiche disposizioni di legge, del permesso SIAE, del borderò in caso di spettacoli a pagamento e della

dichiarazione di agibilità ad effettuare lo spettacolo rilasciata dall'Enpals.

La concessione è inoltre subordinata alla condizione che il richiedente si impegni:

- a) a non consentire l'accesso in sala, anche nel caso di spettacoli gratuiti, a più di 440 spettatori, tenendo conto che il numero dei posti a sedere è di 416;
- b) ad effettuare la denuncia SIAE, anche nel caso di spettacoli gratuiti o a invito;
- c) a riservare gratuitamente al gestore n.8 posti per ciascuna rappresentazione giornaliera;
- d) a utilizzare correttamente la sala nella fase di montaggio e smontaggio degli arredi di scena e durante le prove; a tal fine rispettando le regole previste per i locali di pubblico esercizio, ivi compreso il divieto di fumare, ed osservando le norme rivolte a garantire la sicurezza dei locali e delle persone;
- e) ad usare proprio materiale di scena totalmente ignifugo e strumentazione per le luci e per il sonoro in regola con la vigente normativa CEE;
- f) ad assumere idonee garanzie assicurative contro il rischio di danni per gli ospiti del teatro, nonché per tutti coloro che parteciperanno direttamente o indirettamente alla realizzazione degli spettacoli;
- g) ad assumere, inoltre, l'obbligo di assicurare gli strumenti musicali e i materiali di allestimento contro il furto e lo smarrimento, rilevando comunque il Gestore del teatro da ogni relativa responsabilità;
- h) a riconoscere la propria responsabilità per gli eventuali danni causati agli ospiti in teatro;
- i) ad osservare gli orari, concordati con il gestore, per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di spettacolo; nonché l'orario di chiusura del teatro che non dovrà superare di un'ora e mezza la fine dello spettacolo;

l) a versare contestualmente alla sottoscrizione del contratto il cinquanta per cento del corrispettivo totale dovuto e a corrispondere il restante corrispettivo il giorno dello spettacolo e prima del suo inizio. In caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del richiedente, la somma versata a titolo di acconto sarà trattenuta a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

12. Il corrispettivo giornaliero della locazione del teatro, comprensivo di ogni spesa per riscaldamento o condizionamento e energia elettrica, è stabilito, in relazione alle diverse tipologie di utilizzo, nella misura indicata nella tabella allegata.

13. Il gestore ha facoltà di stabilire e di imporre ai terzi utilizzatori ogni altra prescrizione che si renda di volta in volta necessaria al fine di assicurare la integrità delle strutture, la salubrità dell'ambiente nonché il regolare e composto svolgimento di tutte le rappresentazioni e manifestazioni che si svolgeranno all'interno del teatro.

14. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento sarà necessario concordare con l'Amministrazione Comunale di Lumezzane e il Gestore del Teatro Comunale Odeon di Lumezzane, gli obblighi e i comportamenti da assumere di volta in volta.

Brescia, 8 dicembre 1998